



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 4 DEL 31-01-2020

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI. PROVVEDIMENTI TARIFFARI PER IL 2020.

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di gennaio alle ore 19:10, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

FORTI GIUSEPPE	SINDACO	P
BIANCUCCI LUCIANA	VICE SINDACO	P
PISTOLESI LARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CESETTI ALBERTO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.	N
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti, unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di confermare per l'anno 2020, le aliquote in vigore nell'anno 2019, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01.02.2019, per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, negli importi risultanti dai prospetti che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di rinviare agli esercizi futuri la possibilità di istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in luogo dell'imposta di cui sopra.

Di inviare, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/11 convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, la presente deliberazione, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Di considerare questa deliberazione quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, a norma dell'articolo 172 - 1^A comma - lettera e) del Testo Unico 18-08-00 n. 267.

Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Infine con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che il presente atto riveste al fine di approvare entro il 31 marzo 2020 il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

D.lgs. n. 507/1993.

Legge n. 208/2015 – articolo 1 comma 26.

Legge n. 232/2016 – articolo 1 comma 42.

Legge n. 205/2017 – articolo 1, comma 37, lettera a).

MOTIVAZIONE

Il D.lgs. 507 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Il Titolo III del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, con il riordino della disciplina dei tributi locali, all'articolo 52 ha disciplinato la potestà regolamentare generale comunale.

L'articolo 63 del citato decreto ha concesso ai Comuni la possibilità di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta sulla pubblicità e l'istituzione di un canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

L'amministrazione comunale non intende aderire alla possibilità concessa mantenendo anche per l'anno 2020 l'imposta di pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93.

Il D.P.C.M. 16/02/2001 ha disposto la rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993, a far data dal 2001.

L'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, testualmente recita:

"Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

Con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 5343 in data 6 aprile 2012, è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it.

L'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

L'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che: *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, n. 15, e della successiva Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 14/5/2018 a partire dall'anno 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10 della legge n.449 del 27.12.1997.

Il Comune di Monte Vidon Corrado non si è mai avvalso di tale facoltà.

Con decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre, è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000.

Al fine di non aumentare la pressione a carico dei contribuenti, tenuto conto dell'attuale contesto socio-economico in coerenza con gli equilibri di bilancio, è opportuno pertanto confermare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno 2019 per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

Visto il D.L.GS. n.267/2000;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

DELIBERA DI GIUNTA n. 4 del 31-01-2020

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di confermare per l'anno 2020, le aliquote in vigore nell'anno 2018, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01.02.2019, per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, negli importi risultanti dai prospetti che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di rinviare agli esercizi futuri la possibilità di istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in luogo dell'imposta di cui sopra.

Di inviare, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/11 convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, la presente deliberazione, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Di considerare questa deliberazione quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, a norma dell'articolo 172 - 1^A comma - lettera e) del Testo Unico 18-08-00 n. 267.

Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267.

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

Art. 12 del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507

Comuni di classe V € 11,362 al mq

Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per la pubblicità prevista dai commi 1,2 e 3 dell'articolo 12, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA SUI VEICOLI

Art.13, comma 3, del D. Lgs.15 novembre 1993, n.507

a) per autoveicoli: con portata superiore a 3.000 Kg € 74,369

b) per autoveicoli: con portata inferiore a 3.000 Kg € 49,579

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie: € 24,789

TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Art. 14, comma 1, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507

Comuni di classe V € 33,053

TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE

Art.14, comma 4, del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507

Comuni di classe V € 2,065

TARIF.FA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI

Art.15, comma 2, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507

Comuni di classe V € 49,579

TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI

Art.15, comma 4, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507

Comuni di classe V € 2,065

TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Art.15, comma 5, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507

Comuni di classe V € 6,197

TARIFFA PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 , comma 2, del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI

Comuni di classe V ...€ 1,033

TARIFFA PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE

Comuni di classe V € 0,31

Il diritto è dovuto in solido da chi chiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto. La misura del diritto è la seguente:

B1- per ciascun foglio di dimensioni fino a 70x100, per Comuni di classe V, per i periodi di seguito indicati, la tariffa è la seguente:

* per i primi 10 giorni: euro: 1,033

* per i successivi 5 giorni o frazione euro: 0,310

B2- per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento;

B3- per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento ed oltre 12 fogli del 100 per cento.

B4- Riduzioni ed esenzioni dal diritto. Per le riduzioni ed esenzioni dei diritti sulle pubbliche affissioni si applicano, rispettivamente gli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 507/93.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMIN.**

Data: 28-01-2020

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 28-01-2020

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPE FORTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALBERTO CESETTI



Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione:

Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 11-03-2020 al 26-03-2020.

Li, 11-03-2020

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-01-2020 in quanto:

☒ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 11-03-2020

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI

